

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2361 del 15/07/2016
Oggetto	AUA - DITTA MARMOCCHI ANGIOLINO SRL NEL COMUNE DI ARGENTA - ATTO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2427 del 15/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno quindici LUGLIO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 9666/2016

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Ditta “Marmocchi Angiolino s.r.l.” con sede legale e stabilimento nel Comune di Argenta, località Santa Maria Codifiume, via Fascinata n. 105 - Protocollo istanza del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 3997 del 25.02.2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di conservazione e lavorazione di prodotti ortofrutticoli.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 25.02.2016, trasmessa dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, assunta al P.G. di ARPAE il 10.03.2016 con il n. 2280, presentata dalla ditta “Marmocchi Angiolino s.r.l.”, nella persona di Davide Marmocchi in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento nel Comune di Argenta, località Santa Maria Codifiume, via Fascinata n. 105, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di commercio all'ingrosso, conservazione e lavorazione prodotti ortofrutticoli;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Ditta “Marmocchi Angiolino s.r.l.” per ottenere il titolo abilitativo allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo

del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti

–Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

–L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

–L.R. n. 5/06;

–L.R. 21/2012;

–L. 447/95

–la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

–Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

–la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

- la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Vista la nota del S.U.A.P. dell'Unione datata 07.04.2016 (assunta al P.G. di ARPAE n. 3347 del 08.04.2016), contenente le richieste di documentazione integrativa, sia per lo scarico in pubblica fognatura sia per l'impatto acustico, e la comunicazione di sospensione dei termini del procedimento;
 - Vista la nota del S.U.A.P. dell'Unione datata 12.05.2016 (assunta al P.G. di ARPAE n. 4781/2016), contenente la documentazione integrativa richiesta da HERA S.p.A.;
 - Vista la nota del S.U.A.P. dell'Unione datata 15.06.2016 (assunta al P.G. di ARPAE n. 6181 del 20.06.2016), contenente la documentazione integrativa richiesta da ARPAE S.T. relativa all'impatto acustico
 - Preso atto della nota dell'Unione dei Comuni datata 11.07.2016 (assunta al PG di ARPAE n. 7289 del 12.07.2016) contenente i pareri per la matrice rumore e per gli scarichi in pubblica fognatura;
 - Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
 - Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
 - Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
 - Dato atto che con il presente provvedimento, vengono sostituite, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;
 - Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della

Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie alla ditta “Marmocchi Angiolino s.r.l.”, nella persona del legale rappresentante pro tempore, consede legale e stabilimento nel Comune di Argenta, località Santa Maria Codifiume, via Fascinata n. 105, codice fiscale 03519730372 e P.IVA 00631931201 per l’esercizio dell’attività di conservazione e lavorazione di prodotti ortofrutticoli.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
<i>Rumore</i>	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l’esercizio dell’attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura derivanti dall'impianto ubicato nel Comune di Argenta, località S. Maria Codifiume, via Fascinata sono contrassegnati con le seguenti lettere:

- "S1" di acque reflue industriali (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) ed acque meteoriche;
- "S2" di acque meteoriche;
- "S3" di acque reflue industriali (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), reflue domestiche e meteoriche,

indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.

2. Gli scarichi di acque reflue industriali devono rispettare i limiti di emissione, indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B", ed i controlli avverranno nei pozzetti di ispezione e campionamento, contrassegnati con i numeri "PC1" e "PC2", indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.

3. Deve risultare installato il pozzetto di ispezione e campionamento finale, contrassegnato con le lettere "PI" nella planimetria (Allegato A);

4. I pozzetti, contrassegnati con le lettere "PC1", "PC2" e "PI" devono essere identificati mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.

5. Devono essere installati, entro 40 gg. dal rilascio del presente atto, i misuratori di portata sulle linee di scarico delle acque di processo (linee 1 e 3). La ditta dovrà comunicare l'avvenuta installazione ad HERA S.p.A. Distretto di Ferrara e ad ARPAE Ferrara.

6. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PF.

7. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.

8. La ditta “Marmocchi Angiolino s.r.l.” deve dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara ed all’Amministrazione Comunale dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative gli scarichi, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l’ambiente.

9. Il Legale Rappresentante della ditta “Marmocchi Angiolino s.r.l.” è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell’anno solare precedente), così come indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

10. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all’impianto autorizzato.

11. La ditta “Marmocchi Angiolino s.r.l.” dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

12. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte dell’Autorità competente per il controllo.

Si precisa inoltre che:

- La società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell’impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara.

- La società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare i suddetti scarichi, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.
- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.
- Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA S.p.A. apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione del presente atto.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico.
2. La Ditta "Marmocchi Angiolino s.r.l." in una giornata "Tipo" in cui siano attive le sorgenti della sala macchine dovrà eseguire una misura del rumore nel punto più prossimo al ricettore più sfavorito, oltre che effettuare una misura di residuo nel medesimo punto (con le sorgenti spente), al fine di verificare il rispetto del limite di immissione differenziale nel tempo di riferimento notturno.
3. La documentazione prescritta al precedente punto 2 dovrà essere relazionata da tecnico competente, redatta in conformità alla D.G.R. 14.04.2004 n. 673 e trasmessa, entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, sia all'Amministrazione Comunale sia ad ARPAE S.T.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale domanda per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed alla società HERA S.p.A. Direzione Acque.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.